



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Camera dei Deputati

Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati

AUDIZIONE

*“Disposizioni per la promozione e la disciplina del Commercio equo e
solidale”*

**OSSERVAZIONI
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA**

Roma, 18 novembre 2014

Premessa

Confcommercio - Imprese per l'Italia ringrazia la Commissione per l'invito che ci consente di rappresentare e condividere con voi il punto di vista delle imprese della distribuzione relativamente ai disegni di legge finalizzati alla promozione e alla disciplina del commercio equo e solidale (C.75, C.241, C811), soprattutto alla luce della crescita esponenziale del fenomeno.

La Confederazione, riconosce anzitutto gli effetti positivi che possono derivare da un inquadramento giuridico del commercio equo e solidale.

Fornire un quadro legislativo, può tutelare gli operatori da un esercizio abusivo del commercio equo e solidale. Pertanto, al fine di evitare usi impropri che tolgano impatto e credibilità a tutto il sistema, potrebbe essere utile individuare criteri da rispettare per poter utilizzare la dicitura “*equo e solidale*”.

Tuttavia si rileva che fino ad oggi per coprire il vuoto normativo si è fatto ricorso a strumenti di natura volontaria, quali ad esempio la “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale”, approvata dall'Associazione “Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale” (AGICES) nel settembre 1999, che definisce i valori e i principi condivisi da tutte le organizzazioni aderenti.

A tale proposito segnaliamo che la stessa Commissione europea, nell'affrontare la materia del “*commercio equo e solidale*” ha affermato “*l'importanza di mantenere il carattere non governativo del commercio equo e solidale e di altri programmi a garanzia della sostenibilità in tutta l'UE; l'intervento normativo pubblico potrebbe interferire con il funzionamento di programmi privati dinamici*”. (COM(2009) 215 def. par. 5).

Infatti, secondo la Commissione, una delle caratteristiche peculiari del commercio equo e solidale e degli altri programmi privati a garanzia della sostenibilità è che si tratta di meccanismi essenzialmente volontari, dinamici, che si sviluppano parallelamente alla consapevolezza e alle esigenze delle società e dei consumatori. Disciplinarne i criteri e le norme ne limiterebbe il carattere dinamico e potrebbe ostacolarne l'ulteriore sviluppo.

Alla luce di queste considerazioni, sarebbe opportuno valutare attentamente l'opportunità di intervenire a disciplinare la materia.

Condividiamo, invece, a pieno l'intento manifestato dalle istituzioni pubbliche, nazionali e comunitarie, di incoraggiare azioni volte al rafforzamento del fenomeno e che diano risalto all'esistenza di un'economia solidale, dove il rispetto di determinati principi etici sia fondamentale.

Tuttavia, posto che, il commercio “*equo e solidale*” persegue fini diversi dal commercio “tradizionale”, e visto che entrambi operano nello stesso mercato, al fine di evitare equivoci e sovrapposizione dei ruoli è necessaria una chiara distinzione.

A tal proposito si ritiene fondamentale che la proposta nel dare l'inquadramento giuridico della fattispecie chiarisca se le organizzazioni del commercio equo debbano essere sempre senza scopo di lucro.

Inoltre il commercio equo o solidale è pur sempre un modello alternativo di commercio e pertanto gli operatori devono operare rispettando le medesime condizioni. Ad esempio l'obbligo di informare il consumatore sull'origine, sulla qualità del prodotto deve poter essere garantito anche per i prodotti che provengono dalla filiera "equa".

Si condivide, infatti, quanto dichiarato dalla Commissione europea, che nella Comunicazione al Consiglio sul «commercio equo e solidale» (COM(1999) 619 def.) afferma che "E' necessario che le iniziative e i marchi del commercio equo e solidale raggiungano gli obiettivi perseguiti nei confronti dei produttori dei paesi in via di sviluppo e, nel contempo, offrano ai consumatori la possibilità di scegliere con buona cognizione di causa".

Infine si rileva che le proposte di legge in esame, presentano passaggi non chiari che, in alcuni punti possono dare adito ad interpretazioni che possono arrivare ad essere in netto contrasto con la ratio della proposta legislativa.

Definizione di "Commercio equo e solidale" e "prezzo equo"

Le proposte all'esame della Commissione definiscono il commercio "equo e solidale" come un rapporto commerciale (art. 2 pdl 241 e 811) o attività di cooperazione economica (art. 2 della pdl 75) con produttori di beni e servizi organizzati in forma collettiva, di aree economicamente svantaggiate di Paesi in via di sviluppo. L'attività di cooperazione economica (pdl 75) e l'accordo di "commercio equo e solidale" (pdl 241 e 811) devono avere una serie di requisiti tra cui: il pagamento di un prezzo equo; misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto realizzato dal produttore nonché a favore del sostegno della comunità locale cui appartiene; miglioramento degli standard ambientali della produzione; l'obbligo per il produttore di garantire condizioni di lavoro sicure; offerta di pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine.

Si ritiene che sia necessario definire più nel dettaglio i requisiti necessari per inquadrare la fattispecie del "commercio equo", altrimenti si potrebbe correre il rischio di andare incontro ad un utilizzo improprio e distorto della fattispecie.

La "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo" definisce, infatti, il commercio equo come un approccio alternativo al commercio convenzionale, e riporta una serie di obiettivi, alcuni dei quali non sono contemplati nelle proposte di legge. Il documento citato stabilisce, infatti, che il commercio equo e solidale tra le altre cose deve promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo, favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste nei Paesi economicamente svantaggiati.

Inoltre con risoluzione 198/1998 il Parlamento europeo ha stabilito che il commercio equo e solidale deve perseguire i seguenti obiettivi: acquisti diretti; trasparenza dei prezzi; nessuna discriminazione tra uomini e donne e nessun ricorso al

lavoro infantile; rispetto dell'ambiente, protezione dei diritti dell'uomo, delle donne e dei bambini, nonché rispetto dei metodi di produzione tradizionali; rispetto dello sviluppo endogeno e sostegno all'autonomia delle popolazioni.

Solo alcuni di questi temi sono presenti nelle proposte di legge in esame.

Per quanto riguarda il “*prezzo equo*” le proposte di legge stabiliscono che questo deve essere idoneo a generare un reddito da destinare a investimenti e a consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa idonea a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 2 e art. 3 p.d.l. 75);

La risoluzione 198/1998 aggiunge, inoltre, che il “*prezzo equo*”, dovrebbe essere “*formato dal prezzo corrente di mercato, laddove esista, più un premio c.e.s., fermo restando che tale prezzo non può scendere sotto una certa soglia*”.

Sarebbe, pertanto, opportuno integrare le definizioni del “*commercio equo e solidale*” e del “*prezzo equo*”, previste dalle proposte di legge in esame, con gli obiettivi individuati dall'Unione europea e dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo.

Filiera: “*commercio equo e solidale*” e “*integrale*”

Le proposte di legge stabiliscono che, nel caso in cui l'accordo con il produttore e la fase della distribuzione all'ingrosso o al dettaglio vengano gestite in via esclusiva dalle organizzazioni del “*commercio equo e solidale*” (art. 2 delle pdl 241 e 811 e art. 5 della pdl 75), si possa configurare la “*filiera integrale*”.

Mentre si comprende il motivo per cui debbano essere le organizzazioni del commercio equo e solidale a stipulare l'accordo con i produttori, al contrario non si coglie la ragione per cui le stesse organizzazioni debbano gestire in via esclusiva la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di questi prodotti.

Le disposizioni in esame vanno ben oltre la *ratio* alla base del commercio equo e solidale, non essendoci alcun collegamento tra la crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo, che si cristallizza nella fase dell'accordo economico con i produttori, con la fase della distribuzione degli stessi.

Scopo di lucro

Le proposta Realacci (AC 75), stabilisce all'art. 4, comma 1, che le organizzazioni del commercio equo e solidale sono “*le società cooperative, i consorzi, le associazioni degli enti costituite senza scopo di lucro*”. Inoltre il comma 6 dello stesso articolo prevede che sono organizzazioni di commercio equo e solidale anche i soggetti organizzati in forma collettiva democratica e senza scopo di lucro, nonché quelli che svolgono un'attività diversa da quella prevista dall'articolo 2, quando esercitano congiuntamente le seguenti attività: distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti e di servizi oggetto di accordi, e al contempo danno particolare attenzione all'educazione e all'informazione sui temi del commercio equo e solidale e alla formazione degli operatori.

Alla luce di quanto riportato appare evidente che il testo delle disposizioni non è chiaro, in quanto risulta difficile identificare i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 4, distinguendoli da quelli di cui al comma 1.

Dalla ratio del provvedimento sembra che l'elemento determinante ai fini dell'individuazione di tali organizzazioni debba essere la mancanza di scopo di lucro, che tuttavia non sembrerebbe contemplata nella fattispecie prevista dalla seconda parte del comma 6, dove si riconoscono come organizzazioni del commercio equo e solidale anche i soggetti che svolgono un'attività di distribuzione all'ingrosso o al dettaglio.

Sarebbe, pertanto, opportuno un chiarimento sul punto, per capire se anche la distribuzione ordinaria e la vendita all'ingrosso, che hanno chiaramente scopo di lucro, possano rientrare nell'applicazione della norma.

Appalti

Tutte le proposte prevedono specifiche disposizioni per il sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici. La pdl 75 (art. 14) prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, che bandiscono gare d'appalto per la fornitura di prodotti di consumo, di inserire nei capitolati di gara meccanismi di promozione del commercio equo; le altre proposte lo contemplano su base facoltativa.

A tal proposito la Commissione europea, nella sua comunicazione sul commercio equo e solidale (COM(2009) 215 def.) ha sottolineato che *“un' autorità aggiudicatrice che intende acquistare prodotti che garantiscono la sostenibilità dovrebbe avvalersi esclusivamente di criteri collegati all'oggetto dell'acquisto e rispettare le altre norme pertinenti in materia di appalti pubblici”*. Secondo la Commissione i partecipanti alla gara dovrebbero poter dimostrare la propria conformità alle norme sia ricorrendo ad un marchio di certificazione del commercio equo e solidale, sia con qualsiasi altro mezzo.

Non sarebbe pertanto possibile per gli Stati membri prevedere, come requisito per l'accesso a determinate gare d'appalto, il possesso di uno specifico marchio *“commercio equo e solidale”* o equivalente. Una simile condizione costituirebbe, infatti, una limitazione all'accesso all'appalto per quei prodotti che, pur non essendo certificati in tal maniera, rispettino norme assimilabili a quelle del commercio sostenibile.

La Commissione suggerisce, quindi, che un'autorità aggiudicatrice che intenda acquistare prodotti equo e solidali, definisca nelle specifiche tecniche dei prodotti i relativi criteri di sostenibilità, consentendo ai partecipanti di dimostrare la propria conformità alle norme utilizzando un marchio di certificazione del commercio equo e solidale o con altri mezzi.

Confcommercio ritiene, quindi, che le proposte di legge in esame dovrebbero consentire il ricorso a criteri di sostenibilità che siano legati alle caratteristiche dei prodotti e non alla loro appartenenza alla categoria dei prodotti del commercio equo e solidale.

Pertanto criteri di preferenza automatici, come quelli previsti dall'art. 10, comma 3 delle pdl 241 e 811, dovrebbero essere accantonati in favore della previsione di criteri di sostenibilità incentrati sulle qualità del prodotto.

Qualità dei prodotti

Confcommercio ribadisce quanto osservato in merito all'opportunità di sponsorizzare i prodotti del commercio equo e solidale.

E' tuttavia necessario che si presti attenzione a non ingenerare nel consumatore la convinzione che i prodotti equi siano di qualità superiore rispetto agli altri.

La qualità del prodotto dipende, infatti, dalle caratteristiche delle materie prime o dalla lavorazione di queste, come avviene ad esempio nel caso dei prodotti DOP e IGP, mentre i prodotti del commercio equo e solidale si caratterizzano soprattutto per il rispetto di principi etici concernenti gli individui che si dedicano alla loro produzione in determinate aree svantaggiate.